



CASSA
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
FORENSE



LE PRESIDENTI

Roma, 20 gennaio 2012

Prot. n. 9558/P

Ai Sigg.ri

**Presidenti dei Consigli
degli Ordini Forensi**

Loro sedi

Caro Presidente,

nella mia qualità di Presidente della nostra Cassa di Previdenza e Assistenza sento il dovere di intervenire nel dibattito in corso sulla solidità del sistema previdenziale forense, alimentato, negli ultimi tempi, da opinioni personali espresse anche da chi, in passato, ha ricoperto cariche istituzionali di particolare rilievo all'interno del nostro Ente. Fermo restando il legittimo diritto di critica da parte di chiunque, devo sottolineare che non ho apprezzato i modi particolarmente insistenti e i toni allarmistici con cui è stato affrontato l'argomento, tali da diffondere ingiustificate preoccupazioni fra i colleghi.

Va precisato, al riguardo, che la riforma che oggi sono chiamato a rivendicare e difendere come patrimonio comune di tutta l'Avvocatura, è stata oggetto di studio, approvazione e prima applicazione sotto le due amministrazioni precedenti (Presidenze Avv. Paolo Rosa e Avv. Marco Ubertini) i cui vertici istituzionali ne elogiarono equilibrio ed efficacia in varie sedi (cfr., ad esempio, articolo pubblicato su "Mod. 5" n. 9 del 2008, a firma dell'allora Presidente Avv. Paolo Rosa).

Senza scendere in sterili polemiche personali o in inutili tecnicismi, mi preme, tuttavia, precisare che:

- 1) la situazione finanziaria di Cassa Forense è tra le più solide di tutto il panorama degli Enti Previdenziali dei professionisti italiani, con gli oltre 4 miliardi e mezzo di patrimonio netto accertato dal bilancio consuntivo 2010; ciò senza parlare della situazione degli Enti previdenziali pubblici in cui non esiste alcuna patrimonializzazione e una situazione di costante sbilancio tra entrate e uscite;



2) la recente riforma previdenziale entrata in vigore nel 2010 ha riequilibrato il sistema previdenziale forense anche nel lungo periodo prevedendo, tra l'altro:

- a) il progressivo innalzamento dell'età pensionabile fino a 70 anni;
- b) l'introduzione di una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, alimentata da una aliquota in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1% al 9%);
- c) il calcolo della pensione di base (retributiva) con aliquote di rendimento più basse (1,50% e 1,20%) e periodo di riferimento calcolato sulla media dei redditi riferiti all'intero arco della vita professionale, escluso i peggiori 5 anni;
- d) l'aumento dei contributi soggettivi e integrativi sia minimi sia percentuali, in forza del quale l'aliquota del contributo soggettivo ha raggiunto il 14% e quella del contributo integrativo il 4% (sia pure con la verifica temporale al 31/12/2015, imposta dai Ministeri vigilanti);
- e) il mantenimento di livelli di adeguatezza delle prestazioni (anche mediante l'istituto dell'integrazione al minimo della pensione) e di solidarietà infracategoriale (tutela invalidità, inabilità, premorienza, ecc.) a livelli impensabili in un sistema puramente contributivo.

3) lo spostamento in avanti dell'asticella della sostenibilità, introdotta dal Governo Monti, che vincola l'autonomia dell'Ente al mantenimento di equilibri strutturali a 50 anni (in luogo dei 30 previsti a partire dal 2007 e dei 15 stabiliti dal Decreto di privatizzazione nel 1994!), lungi dall'essere un elemento di maggior garanzia per gli iscritti, costituisce una condizione capestro, inaccettabile per due ordini di motivi:

- a) rende assolutamente aleatorie le risultanze dei bilanci tecnici costringendo ad interventi immediati sulla leva dei contributi per ipotesi di squilibri, del tutto eventuali, nel lunghissimo termine e non suffragate da alcuna attendibilità, tecnica e/o scientifica, sui parametri demografici e macroeconomici della professione;
- b) non consente di valorizzare, ai fini della sostenibilità dell'Ente, l'ingente patrimonio accumulato e la sua redditività.

4) L'eventuale, paventato, passaggio al sistema di calcolo contributivo delle pensioni, già valutato negativamente dal Comitato dei Delegati della Cassa, a grande maggioranza, in sede di riforma, oltre a ridurre ai minimi termini



l'impianto solidaristico del sistema, costringerebbe ad un immediato, ulteriore, sostanzioso aumento del contributo soggettivo, minimo e percentuale, e un forte decremento dell'importo delle pensioni nel lungo periodo, con gravi ripercussioni negative sulle fasce più deboli dell'Avvocatura, segnatamente i giovani e le donne, da ritenersi insostenibili nell'attuale congiuntura economica.

5) La vera garanzia per gli iscritti sulla sostenibilità del loro sistema previdenziale, al di là del metodo di calcolo delle prestazioni adottato, è data dal monitoraggio triennale operato con i bilanci tecnici, obbligatori per legge. Qualora dall'esame degli stessi, emergessero squilibri tendenziali che riducessero il periodo di stabilità sotto i 30 anni, gli Organi dell'Ente, nella loro autonomia, sarebbero tenuti ad operare i correttivi necessari al riequilibrio con interventi mirati e di modesta entità, dal lato dei contributi o da quello delle prestazioni.

Spostare in avanti, fino a 50 anni, il periodo di stabilità richiesto per legge, costringe a disporre immediatamente provvedimenti correttivi, anche di rilevanti entità, per ipotetici squilibri che si potrebbero verificare tra 40 o 45 anni, in uno scenario demografico e macroeconomico del tutto ipotetico ed aleatorio.

Francamente non se ne capisce il senso logico prima che scientifico e giuridico! E ancor meno si capisce perché questa regola, così stringente, debba valere solo per le Casse professionali dei liberi professionisti non trovando eguali in tutto il panorama previdenziale italiano ed europeo.

☆☆☆☆

La verità è che le riforme previdenziali non si fanno a tavolino, sposando acriticamente teorie astratte, spesso insostenibili sotto il profilo dell'impatto sociale. Per questo motivo, a salvaguardia della sopravvivenza stessa di una Cassa di Previdenza autonoma, solida ed efficiente, il Comitato dei Delegati sta opponendo una legittima resistenza alle previsioni dell'art. 24, comma 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che, di fatto, svislisce autonomia e capacità gestionale delle Casse professionali alimentando incertezze e allarmismi fra gli iscritti, del tutto fuori luogo e senza alcun fondamento reale.

Spero che questa mia nota possa servire a rappresentare nei giusti termini la reale portata del problema e a garantire, anche da parte del Tuo Ordine, un



completo appoggio alle iniziative che la Cassa sta ponendo in essere, a tutela
dei legittimi interessi previdenziali di tutti gli Avvocati italiani.

4

Con i più cordiali saluti

Avv. Alberto Bagnoli